

Cassazione Civile, sezione III, sentenza n.1688 del 27 gennaio 2010

Svolgimento del processo

Ottenuta dal pretore di Taranto la condanna della ditta ___ e della Compagnia ___ al risarcimento del danno il ___ propose appello per il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della anticipazione dell'IVA sulle riparazioni da effettuare sul veicolo, nonché del danno da "fermo tecnico".

Il Tribunale di Manduria a respinse l'impugnazione sul presupposto della mancata prova sia in ordine all' avvenuta riparazione del veicolo, sia in ordine al suo mancato utilizzo.

Propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi.

Non si difendono gli intimati.

Motivi della decisione

I primi due motivi - attraverso i quali il ricorrente lamenta la mancata condanna dei convenuti al pagamento dall'IVA sulle riparazioni da effettuare sulla vettura nonché la mancata liquidazione del danno da fermo tecnico - sono fondati.

Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati. (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740).

Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, è stato affermato che, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, **se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata – perché l'autoriparatore per legge (art. 18 dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deva addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023).**

Con riferimento poi al cosiddetto fermo tecnico subito dal proprietario dall'autovettura danneggiata a causa della impossibilità durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cassazione, 9 novembre 2006, n. 23916).

La sentenza, che non s'è adeguata agli enunciati principi, deve, dunque, essere cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c. p.c. , può emettere la decisione nel merito, come da dispositivo.

Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che concerne le spese di causa, dovendosi in questa sede provvedere sulle spese dell'intero processo.

Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

Par questi motivi

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo.

Cassa la Sentenza impugnata nel punto in cui ha respinto la domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell'IVA sulle riparazioni e del danno da cd. "fermo tecnico" e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore degli importi per tali voci, così come indicati nella CTU, oltre interessi e rivalutazione alla data della presente sentenza.

Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, 11 novembre 2009.

DEPORTATO IN CANCELLERIA
Oggi 27 gennaio 2010

www.assineb.net